

Decreto 3 Settembre 1997 N. 478

Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacanza per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Omissis...

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 27 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232, è sostituito dal seguente:

“Art. 27 (Compenso per vacanza). – 1. Al professionista spetta un onorario di € 56,81 per ogni vacanza di un'ora, con un massimo di otto vacanze giornaliere per lavori in residenza e dieci vacanze per lavori fuori sede.

2. Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari, ridotti del 50%.

3: Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50%”.

Art. 2

1. L'art. 29 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232, è sostituito dal seguente:

“Art. 29 (Onorario integrativo). – 1. Ad integrazione dell'onorario liquidato a misura o a percentuale viene corrisposto un compenso a vacanza per le ore impiegate in trasferimenti, ricerche ed operazioni fuori sede in ragione di:

a) € 28,41 per il professionista;

b) € 13,17 per il collaboratore di concetto”.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1997

Il Ministro per le politiche agricole Il Ministro di Grazia e Giustizia